

N. 269

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARLACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Norme sulla raccolta di informazioni e di dati a carico dei
cittadini e sul diritto degli stessi a conoscerne e correggerne
il contenuto

ONOREVOLI SENATORI. - Salvo alcune limitate disposizioni contenute nella legge 1° aprile 1981, n. 121, non esiste, nel nostro ordinamento, una disciplina, ispirata da un principio di carattere generale, della raccolta dei dati e delle informazioni sulla razza, la fede e le opinioni politiche dei cittadini. Non esiste, inoltre, una codificazione del diritto dei singoli all'accesso ai documenti di fonte pubblica e privata che riguardino i loro orientamenti politici e il conseguente diritto alla modifica dei dati errati.

Tale vuoto normativo contribuisce alla proliferazione di iniziative come la raccolta di *dossier* ed informazioni riservate su personalità politiche da parte di istituzioni dello Stato - come i servizi per le informazioni e per la sicurezza - che già in passato si sono segnalate per gravi deviazioni in materia.

Nella seduta del Senato del 12 luglio 1994, l'allora Ministro dell'interno Maroni rivelò l'esistenza presso il SISDE di 66 fascicoli, 21 dei quali personali, vale a dire intestati a singoli esponenti politici o funzionari dello Stato, e 45 riguardanti partiti o formazioni politiche di vario genere. I diretti interessati non possono, a tutt'oggi, prendere visione del contenuto di tali *dossier*, confezionati a loro insaputa e in evidente violazione dei loro diritti costituzionali.

Anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione non ha potuto ricevere, se non per effetto di una decisione della magistratura, i fascicoli sopraddetti, nonostante l'impegno assunto in tal senso dal Ministro dell'interno.

Il presente disegno di legge vieta, tramite il suo primo articolo, ad ogni amministrazione pubblica e ad ogni ente privato di raccogliere informazioni e dati sulla razza e sulla fede politica e religiosa dei cittadini,

nonchè su altre forme di appartenenza sociale e culturale.

La violazione di tale norma viene punita dall'articolo 2 con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa. Il medesimo articolo sanziona con pena più alta la trasgressione della norma sopraddetta se effettuata da personale appartenente agli organismi civili e militari della sicurezza.

L'articolo 3 punisce l'uso dei dati e delle informazioni raccolte in via illegale, e prevede una sanzione più elevata per il personale di cui sopra.

L'articolo 4 sancisce il diritto del cittadino che venga a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo a suo nome, o della raccolta di informazioni sulla sua persona, effettuate a qualsiasi titolo da ogni amministrazione pubblica o privata, di prenderne visione, di ottenerne copia e di pretendere la rettifica o la distruzione di notizie non rispondenti al vero. Si tratta di una disposizione vigente in vari Paesi democratici, che consente un esercizio più effettivo delle garanzie individuali e scoraggia l'accumulo indiscriminato di informazioni sulle persone.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 estende il diritto di visione, di copia e di rettifica anche alla raccolta dei fascicoli formati, sui singoli cittadini, da parte dei servizi di informazione e di sicurezza comunque denominati. Il contemperamento fra diritti del cittadino alla riservatezza, quale espressione del diritto di libertà, e le esigenze di tutela e di sicurezza dello Stato è attuato con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di apporre «il segreto di Stato». Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere motivato, deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta di «visione» di un fascicolo, che viene inviato in tal caso al Comitato parlamentare per i servizi di informazione. Al cittadino che ritenga infondata la deci-

sione di opporre il segreto di Stato sul fascicolo che lo riguarda, viene comunque riconosciuta - nel comma 3 - la facoltà di essere ascoltato dal Comitato parlamentare, il quale, se in accordo con il rilievo del cittadino, riferisce in seguito alle Camere per le conseguenti valutazioni.

L'articolo 5 è diretto a risolvere i contrasti interpretativi sui limiti dei poteri del Comita-

to parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. La disposizione proposta è ispirata al ragionevole principio che non può esercitarsi il controllo di legittimità sul rispetto dei principi costituzionali da parte degli apparati dei servizi di informazione e di sicurezza senza il corrispondente potere-dovere di esame diretto degli atti e dei documenti, acquisiti o formati dai servizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«È vietato ad ogni amministrazione pubblica, civile o militare, ente, impresa, associazione o privato raccogliere informazioni o dati su cittadini in ragione della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o in ordine alla loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonchè sulla legittima attività che essi svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori indicati».

Art. 2.

1. La raccolta di dati ed informazioni sui cittadini in violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a cinque milioni di lire.

2. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da persona comunque appartenente al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) o al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) o a reparti ed uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Sanzioni*) - 1. Chiunque comunica o fa uso di dati ed informazioni in vio-

lazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

2. Se la comunicazione o l'uso è commessa da persone comunque appartenenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) o a reparti ed uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 4.

1. Ogni cittadino che venga comunque a conoscenza dell'esistenza, presso qualsiasi amministrazione pubblica, civile o militare, o ente o impresa o associazione, di un fascicolo personale a suo nome, o della raccolta, in qualsiasi forma effettuata, di dati ed informazioni che lo riguardano, ha diritto di prenderne visione, ottenerne copia, pretendere correzioni, rettifiche o distruzione di quelle parti contenenti informazioni e notizie non rispondenti al vero.

2. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i fascicoli e per le raccolte di dati, notizie ed informazioni formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri opponga, con provvedimento motivato da adottare entro trenta giorni dalla richiesta di visione e di copia e da trasmettere entro i successivi trenta giorni al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della citata legge n. 801 del 1977, l'esigenza di tutela del segreto di Stato. Della intervenuta opposizione del segreto di Stato è data comunicazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cittadino che ha fatto richiesta di visione del fascicolo o di averne copia.

3. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, valuta la legittimità dell'opposizione del segreto, ascoltando anche il cittadino interessato che ne abbia fatto richiesta e, ove ri-

tenga che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna della Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 5.

1. L'esercizio del potere di controllo attribuito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si attua anche attraverso l'esame diretto da parte del Comitato di atti e documenti, acquisiti o formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

2. I commi quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.

